



Comune di Vercurago

Provincia di Lecco



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 33
Del 20/11/2007

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Disciplina della polizia urbana

1. Il presente Regolamento disciplina la polizia urbana.
2. Esso è rivolto a promuovere l'ordinata e civile convivenza, a garantire la sicurezza dei cittadini, a tutelare:
 - il decoroso svolgimento della vita cittadina,
 - l'integrità del pubblico demanio comunale,
 - l'ambiente e il benessere animale.
3. Le norme del Regolamento di polizia comunale disciplinano le attività ed i comportamenti dei cittadini al fine del buon andamento della comunità locale.

Articolo 2

Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di polizia urbana

1. I controlli finalizzati a prevenire e a punire violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, sono svolti dagli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale e dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'Articolo 57 del codice di procedura penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. L'attività di prevenzione in materia di polizia comunale e l'attività di accertamento relativa a determinate violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, può altresì essere svolta da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

Articolo 3

Ruolo del Volontariato

1. Il Comune riconosce nel Volontariato una componente essenziale della comunità locale.
2. Il Comune promuove la formazione di volontari da impiegare, in concorso con le istituzioni pubbliche, per le attività di sensibilizzazione della cittadinanza verso forme di condotte ispirate al rispetto dell'ambiente e allo sviluppo della civile e solidale convivenza.

Articolo 4

Compiti dei volontari

1. I volontari, in concorso con l'Ufficio di Polizia Locale e con le istituzioni pubbliche:
 - a) possono svolgere attività di sensibilizzazione finalizzata al rispetto dell'ambiente, allo sviluppo della coscienza civica;
 - b) collaborano con la Polizia Locale nell'attività di vigilanza relativamente all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento in materia di pulizia del suolo pubblico, di divieto di abbandono di rifiuti, di protezione dell'ambiente, di tutela degli animali. A tal fine accertano con le modalità e nei limiti dell'incarico di cui all'articolo 5, le violazioni alle predette disposizioni;
 - c) possono essere impiegati davanti alle scuole per assistere i bambini durante l'attraversamento della strada e lungo gli itinerari casa scuola, eventualmente realizzati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della cultura dello sviluppo

- sostenibile;
- d) possono provvedere alla vigilanza dei parchi pubblici;
 - e) possono fornire, in caso di manifestazioni comportanti l'istituzione di temporanei divieti di circolazione o altri divieti, utili informazioni ai cittadini relativamente agli itinerari alternativi, ai divieti istituiti e ai programmi delle manifestazioni;
 - f) collaborano nello svolgimento dei compiti di protezione civile comunale;
 - g) forniscono ogni ulteriore forma di collaborazione ritenuta utile dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Requisiti soggettivi dei volontari

1. Possono essere ammessi a svolgere i compiti di cui all'articolo 4 i cittadini maggiorenni, di ambo i sessi, residenti nel Comune di Vercurago o, se non residenti nel medesimo, iscritti ad associazioni di volontariato formalmente riconosciute e aventi una sede locale nella provincia di Lecco, che non abbiano riportato condanne penali per reati non colposi e che abbiano superato i corsi di cui all'articolo 6.

Articolo 6

Corsi di formazione e di addestramento

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'Articolo 4 comma 1 lettere a), b), d), i volontari partecipano a specifici corsi di formazione e di addestramento.
2. La Giunta Comunale definisce le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, stabilisce il contenuto dei programmi dei medesimi e determina il numero massimo dei soggetti ammissibili ai predetti corsi.
3. I corsi possono altresì essere organizzati dalle Associazioni di Volontariato formalmente riconosciute, con le quali la Giunta Comunale stipula specifici protocolli d'intesa.
4. I corsi possono concludersi con un esame teorico-pratico da svolgersi con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui al comma 2. La Commissione d'esame è nominata con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Gli iscritti al gruppo Guardie Ecologiche Volontarie della Comunità Montana Valle San Martino, sono esonerati dal frequentare corsi formativi.

Articolo 7

Nomina

1. I volontari comunali sono nominati con provvedimento del Sindaco.
2. L'atto di nomina definisce gli specifici compiti dei volontari ai sensi dell'Articolo 4 comma 1°.
3. Nell'espletamento del servizio i volontari indossano gli accessori conformi ai modelli approvati dalla Giunta Comunale.
4. Ogni volontario è munito di un tesserino personale conforme al modello approvato dalla Giunta Comunale. Nell'esercizio dei propri compiti, i volontari si qualificano mediante l'esibizione del tesserino.
5. La nomina dei volontari, aventi funzioni di cui all'Articolo 4 comma 1° lettere c), e), f), g), è subordinata a parere vincolante dell'Ufficio di Polizia Locale.
6. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento vengono regolarizzate le posizioni dei volontari che prestano già servizio nel territorio comunale.

Articolo 8

Sospensione revoca dell'incarico

1. Con atto adottato dal Sindaco, il volontario può essere sospeso dall'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4 per un periodo massimo di sei mesi in caso di abuso e/o accertate irregolarità.
2. In caso di gravi irregolarità o iterazione delle medesime, il provvedimento di nomina viene revocato.

Articolo 9

Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento sono accordate in forma scritta.
2. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni e le concessioni di cui al comma 1 possono essere soggette a deposito di eventuali cauzioni che, fuori dei casi in cui esse siano determinate dal presente Regolamento, sono stabilite dalla Giunta Comunale.
3. Le autorizzazioni e concessioni di cui al presente Regolamento sono, in ogni caso, accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni conseguenti alle attività autorizzate.
4. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate dal Responsabile del competente Ufficio comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.
5. Le spese relative ai sopralluoghi e ad ogni ulteriore attività amministrativa che si rendessero necessari ai fini del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di cui al presente Regolamento, possono essere rese a carico dell'interessato. A tal fine la Giunta Comunale adotta specifica deliberazione.
6. Le autorizzazioni e/o concessioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Autorità competente per motivi di pubblico interesse o di tutela della pubblica incolumità o sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.
7. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono, altresì, essere revocate dal Responsabile del competente Ufficio comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.

Articolo 10

Ordinanze Comunali

1. Il Sindaco adotta, nello spirito dei principi di cui alla vigente normativa statale, regionale e del vigente Statuto Comunale e al presente Regolamento, ordinanze in materia di pubblica sicurezza.
2. Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Servizio competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati o comunque individuabili.
3. Per l'accertamento delle sanzioni previste dalle ordinanze comunali si procede ai sensi dei seguenti articoli del presente regolamento.

Articolo 11

Atti di Accertamento

1. Il personale di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, deputato all'accertamento delle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa, può assumere informazioni e procedere ad ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, ed a ogni altra operazione tecnica.
2. Può altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla Polizia Giudiziaria.
3. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 12

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione alle norme del presente regolamento di Polizia Urbana consiste nel pagamento di una somma non inferiore a € 15,00 e non superiore a € 516,00
2. Ove non sia prevista, né nella norma regolamentare, né nella legge nazionale o regionale di riferimento, la sanzione amministrativa applicabile nonché per la violazione alle ordinanze e prescrizioni sindacali non altrimenti sanzionate, il contravventore sarà soggetto a sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.
3. Le disposizioni di regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del R.D. 03.03.1934 n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento, per la violazione di Ordinanze del Sindaco o dei Funzionari-Responsabili di settore.
L'Amministrazione Comunale può comunque definire con disposizioni contenute in specifici regolamenti adeguate sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni in essi contenute, nel rispetto degli elementi generali di riferimento dati dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dal presente regolamento.

Articolo 13

Ambito di applicazione del Capo I

1. Le disposizioni di questo capo, integrate in quanto occorra da quelle di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i. e dalla Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. , disciplinano il procedimento accertativo e sanzionatorio, ad opera della Polizia Locale, di tutte le norme di Polizia anche se contenute in altri regolamenti comunali che, per la parte in cui sono incompatibili, devono intendersi abrogati.

Articolo 14

Contestazione e notificazione

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. La violazione deve essere contestata mediante processo verbale di accertamento, che deve contenere tra l'altro i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'intestazione dell'Ente e l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del/i verbalizzante/i;

- c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento;
 - j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di ricevere copia ne viene dato atto in calce allo stesso.
 4. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente il verbale di accertata violazione, deve essere notificato agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni ed a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.
 5. La notificazione del verbale di accertata violazione deve essere effettuata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente per la notificazione degli atti amministrativi.
 6. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
 7. Le spese di accertamento e di notifica, secondo gli importi e tariffe in vigore, sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa.

Articolo 15

Facoltà di oblazione

1. Salve le specifiche ed espresse ipotesi di esclusione e salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, mediante oblazione della contravvenzione, con versamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale.
2. Le somme, destinate per ciascun scaglione di sanzioni, da pagare a titolo di oblazione per le violazioni del presente regolamento sono indicate nell'art. 12, salva diversa previsione per specifiche fattispecie.
3. L'oblazione può essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla contestazione stessa o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertata violazione con le modalità specificate nel verbale di contestazione.
4. Sono a carico del contravventore le spese del procedimento, ivi comprese quelle connesse all'eventuale sequestro (trasporto, custodia, ecc.).
5. Il Responsabile del Servizio, qualora la violazione abbia recato danno al patrimonio comunale, può subordinare l'accoglimento dell'oblazione al fatto che il contravventore elimini, in un termine da fissare, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso inutilmente il termine fissato, l'oblazione non potrà essere accolta e il Responsabile del Servizio con ordinanza - ingiunzione, oltre a determinare la sanzione dovuta, può ordinare l'esecuzione d'ufficio degli occorrenti lavori con addebito delle spese ai responsabili, o altrimenti esperire le azioni più opportune per il risarcimento in forma specifica, se possibile, o almeno in forma generica.

Articolo 16

Obbligo del rapporto

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'addetto che ha accertato la violazione (salvo il caso di connessione obbiettiva con un reato, nel qual caso il rapporto andrà inviato all'Autorità Giudiziaria) deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Responsabile del Servizio, qualora si tratti di violazione ai regolamenti comunali o alle ordinanze dello stesso, o altrimenti all'Autorità amministrativa competente.
2. Qualora sia stato eseguito il sequestro previsto dall'art. 11 comma 2, l'operatore deve immediatamente informare il Responsabile del Servizio o all'autorità amministrativa competente, inviando il verbale di sequestro.

Articolo 17

Ordinanza – ingiunzione

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione ai regolamenti comunali, gli interessati possono far pervenire al Responsabile del Servizio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.
2. Il Responsabile del Servizio, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta e sentito altresì l'eventuale terzo danneggiato, se identificato nel rapporto, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con l'ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. Altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola all'interessato.
3. Il Responsabile del Servizio, qualora ritenga fondato l'accertamento, nel determinare l'importo della sanzione amministrativa tra il minimo e il massimo, deve aver riguardo alla gravità delle violazioni, all'opera svolta dal contravventore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
4. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso procedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.
5. Il pagamento potrà essere effettuato con le modalità indicate nella stessa ordinanza ingiunzione ed entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di detto provvedimento.
6. Il termine per il pagamento è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.
7. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione sia proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza, con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto, diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Articolo 18

Sequestro

1. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al Responsabile del Servizio, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata, emessa entro il decimo

- giorno successivo alla sua proposizione. Se non e' rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
2. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il Responsabile del Servizio, può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
 3. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non e' emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Articolo 19

Sanzioni amministrative accessorie

1. Il Responsabile del Servizio, previa comunicazione all'interessato dell'avvio di procedimento amministrativo, con l'ordinanza-ingiunzione può disporre la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi e licenze rilasciati in base al presente regolamento di Polizia Urbana o ad altri regolamenti contenenti norme di polizia.
2. Restano ferme le sanzioni amministrative accessorie e i casi speciali di sanzioni amministrative accessorie di cui agli artt. 20 e 21 della legge 24.11.1981 n. 689.
3. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge o dal presente regolamento, a carico del titolare di una licenza, concessione o nulla-osta rilasciati ai sensi del regolamento, potrà essere disposta la sospensione o la revoca del provvedimento autorizzato nei seguenti casi:
 - a) per motivi di viabilità;
 - b) per abuso da parte del concessionario o titolare della licenza o nulla-osta;
 - c) per recidiva nell'inosservanza delle norme del presente regolamento;
 - d) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti alla violazione;
 - e) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in conseguenza della concessione, licenza nulla-osta;
 - f) per motivato esercizio del diritto di autotutela dell'amministrazione.
4. Nel caso venga adottata la sospensione dell'atto autorizzativo, questa, salvo, diversa indicazione nel provvedimento di sospensione, si protrarrà sino a quando il titolare non avrà adempiuto agli obblighi precisati nel provvedimento di sospensione o in quello per la cui inosservanza la sospensione fu adottata.
5. In tutti i casi in cui viene accertata una violazione che comporta un mutamento dello stato dei luoghi è sempre disposta, a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. Se questa non avviene, il Responsabile del Servizio, nell'ordinanza ingiunzione, liquida agli interessati le spese sostenute in proprio dall'Ente per il ripristino dei danni cagionati dal comportamento oggetto della sanzione.

Articolo 20

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
2. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione amministrativa, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Giudice competente a conoscere il reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione ed applicare la

sanzione stabilita. Si applica la procedura prevista dagli art. 24 e 25 della citata legge 689/1981.

3. Nell'eventuale giudizio di opposizione di cui all'art. 23 Legge 24.11.1989 n. 681 avverso i provvedimenti adottati ai sensi del vigente regolamento, il Comune sarà rappresentato e difeso da propri funzionari muniti di specifica delega ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 23 comma 4 della L. 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 82 c.p.c.

Articolo 21

Esecuzione forzata

1. Salvo che il Giudice, in sede di opposizione all'ordinanza-ingiunzione abbia disposto, concorrendo gravi motivi, la sospensione dell'esecuzione, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il Responsabile del Servizio, procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, con la procedura di cui all'art. 27 della legge 689/1981.
2. La riscossione delle somme dovute per le sanzioni amministrative ed accessori non pregiudica la facoltà per l'amministrazione di emanare ordinanze ripristinatorie o comunque riparatorie, e la loro eventuale coazione ed esecuzione d'ufficio.
3. Qualora l'ordinanza del Sindaco emessa in applicazione del presente regolamento o a seguito di sue violazioni, sia riferita al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, la stessa avrà natura ed efficacia di provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del D. L.vo 267/2000.

Articolo 22

Prescrizione

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni soggette a sanzione amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

TITOLO II DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 23 Occupazione del suolo pubblico

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dagli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. Il rilascio della concessione del suolo pubblico a qualsiasi titolo, viene rilasciata previo parere della Giunta Comunale, fatti salvi i casi di urgenza e le normative specifiche.
3. La durata dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o il suo carattere permanente (a tempo determinato, fino a revoca) saranno indicati nell'autorizzazione stessa.
4. Le autorizzazioni o concessioni per occupazione di suolo pubblico di carattere durevole e di carattere temporaneo saranno rilasciate dal Responsabile del servizio incaricato o delegato.
5. Le autorizzazioni e concessioni potranno contenere particolari prescrizioni.
6. Qualunque impedimento su suolo pubblico, anche se autorizzato, deve, ove sia il caso, essere munito di ripari od accorgimenti, atti ad impedire qualsiasi pericolo o danno, e di idonee segnalazioni.
7. Da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima della levata del sole si debbono porre, in modo che siano ben visibili anche da lontano, un numero sufficiente di segnali luminosi atti a segnalare il pericolo.
8. L'occupazione abusiva va sollecitamente rimossa, anche dietro ordine verbale della Polizia Locale.
9. Chiunque non osserva gli obblighi di cui ai commi precedenti sarà soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00

Articolo 24 Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci sul suolo pubblico debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
2. L'esecutore delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni.
3. Le operazioni di carico e scarico di merci sul suolo pubblico di tipo eccezionale o presso i cantieri edili, quando non siano soggette ad autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, devono essere comunicate all'Ufficio di Polizia Locale con 48 ore di preavviso.
4. Chiunque non osserva gli obblighi di cui ai commi precedenti sarà soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 a 150,00; se non avrà provveduto alla pulizia, l'autorità comunale potrà provvedere direttamente salvo rivalsa della spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni.

Articolo 25 Installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali

1. La concessione ad occupare aree pubbliche e soggette a pubblico passaggio con arredi, piante ornamentali e simili può essere rilasciata ai titolari di esercizi commerciali, pubblici

- ed artigianali, soltanto davanti ai rispettivi esercizi .
2. La concessione di cui al comma 1 può essere sempre negata per ragioni di viabilità, sicurezza stradale e di pubblico interesse anche se la domanda di occupazione sia conforme alle misure minime trascritte dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).
 3. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi dovranno essere decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Articolo 26

Elementi di arredo a tutela della proprietà privata

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 42, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e 180, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), la collocazione sul suolo pubblico di elementi a tutela di aree e/o fabbricati privati, è consentita nei soli casi di necessità da verificarsi con sopralluogo della Polizia Locale.
2. L'installazione degli elementi di arredo di cui al comma 1 deve essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale previo parere vincolante dell'Ufficio di Polizia Locale. I predetti elementi debbono essere conformi ai modelli approvati dalla Giunta Comunale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.
4. Chiunque non osserva gli obblighi di cui ai commi precedenti sarà soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 a 150,00; se non avrà provveduto alla rimozione, l'autorità comunale potrà provvedere direttamente salvo rivalsa della spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni.

Articolo 27

Luna Park e circhi

1. I luna park e i circhi equestri, dovranno installarsi, in apposita area attrezzata; qualora non realizzata verrà individuata dall'Amministrazione Comunale.
2. L'assegnazione dei singoli posti delle attrazioni sarà effettuata dal Responsabile del servizio incaricato. L'occupazione di un dato posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta; per l'occupante, il posteggio può in qualsiasi momento, per esigenze motivate, essere cambiato o revocato dal Responsabile del servizio di Polizia Locale.
3. E' severamente vietato ai titolari di attrazioni luna park di occupare uno spazio superiore a quello assegnato, come pure di spostarsi da un luogo ad altro senza nulla osta del Responsabile del servizio di Polizia Locale.
4. Chiunque con attrazioni da luna park, circhi equestri o altro tipo di attrazione occupi abusivamente il suolo pubblico, occupi uno spazio diverso o superiore a quello assegnato dal Responsabile del servizio di Polizia Locale è soggetto alla sanzione da € 150,00 a € 450,00. E' inoltre tenuto a smantellare l'attrazione in questione per collocarla nell'esatta posizione stabilita dal Responsabile del servizio stesso.
5. In caso d'inosservanza all'ordine di sgombero il titolare della licenza sarà denunciato per la violazione all'art. 650 del C.P. e non sarà riammesso a all'installazione della sua attrezzatura nel territorio comunale per anni tre.
6. Tutte le attrazioni da luna park e da circo dovranno avere ottenuto la licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S.

7. I titolari di attrazioni funzionanti elettricamente dovranno, prima di mettere in funzione le attrazioni stesse, esibire al servizio di Polizia Locale il certificato di un tecnico abilitato attestante la regolarità dell'impianto di messa a terra.
8. La mancata presentazione del certificato di cui sopra, così come la mancanza della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., comporta il divieto di mettere in funzione l'impianto stesso e la conseguente emanazione di ordinanza di sospensione dell'attività e la denuncia per la violazione dell'art. 666 Codice Penale.
9. L'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico non esime il concessionario dall'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative previste dalle specifiche leggi.
10. Ad occupazione ultimata l'area dovrà essere lasciata nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell'occupazione stessa.
11. Le disposizioni di cui ai commi 6. 7. e 8. si applicano anche nei casi in cui le installazioni avvengano su aree private.

Articolo 28

Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) Siano rispettati i criteri previsti dall'art. 25 del presente Regolamento;
 - b) la superficie risultante dalla somma della superficie di vendita e di quella occupata con l'esposizione esterna della merce non deve superare i limiti dimensionali prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in relazione al tipo di esercizio.
2. Le condizioni di cui al comma 1 valgono anche per l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale in spazi ed aree private.
3. E' vietata l'esposizione di generi alimentari non confezionati all'esterno di esercizi commerciali, fatte salve le giornate di fiera, le quali vengono annualmente programmate.
4. L'esposizione di merce all'esterno dell'esercizio commerciale fuori dei limiti di cui al comma 1, è punita ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di commercio costituendo, essa, ampliamento della superficie di vendita. Sono fatte salve le sanzioni di cui al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel caso l'esposizione avvenga sulle medesime.
5. Le autorizzazioni di cui al presente Articolo vengono rilasciate dall'Ufficio Comunale preposto in ottemperanza alla vigente normativa igienico – sanitaria.

Articolo 29

Validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci

1. La concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ai fini dell'esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Alla chiusura dell'esercizio, debbono essere rimosse le installazioni adibite all'esposizione delle merci.
2. Il competente Ufficio comunale può, per fondate e motivate esigenze, autorizzare l'occupazione del suolo pubblico mediante le installazioni di cui al comma 1 anche dopo la chiusura dell'esercizio.
3. Fatte salve le sanzioni di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la mancata rimozione delle installazioni di cui al comma 1 dopo l'orario di chiusura dell'esercizio commerciale comporta la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00.
4. L'irrogazione delle sanzioni per le violazioni al presente articolo non pregiudica la contestazione di analoghe violazioni ai sensi della normativa vigente in ambito di commercio.

Articolo 30
Commercio su aree pubbliche – rinvio

1. La disciplina dei mercati in apposite aree pubbliche è contenuta in speciale regolamento.

Articolo 31
Occupazione con addobbi e simili

1. L'installazione di apparati di illuminazione straordinaria è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, subordinata all'esistenza di una "dichiarazione di conformità" rilasciata ai sensi della Legge 05/03/1990 n. 46.
2. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche antistanti gli esercizi pubblici, commerciali e simili, con tappeti, guide, e addobbi di qualsiasi tipo, purchè non luminosi, effettuata temporaneamente in determinati periodi dell'anno e/o in relazione a manifestazioni cittadine, non necessita di concessione.
3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 e la comunicazione di cui al comma 2 devono essere presentati almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. Il servizio di Polizia Locale dovrà essere consultato per quanto attiene alla viabilità.
4. Il competenti Uffici comunali provvedono, entro il predetto termine, a stabilire eventuali prescrizioni a tutela della incolumità delle persone, delle cose o del decoro urbano.
5. Le violazioni di cui commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 ed € 150,00.

Articolo 32
Occupazione con dehors

1. E' vietata l'occupazione del suolo pubblico anche se antistante al pubblico esercizio, con impianti adibiti a dehors.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

TITOLO III

DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI

CAPO I

NETTEZZA DELL'ABITATO

Articolo 33

Norme Generali in materia di vigilanza ecologica

1. La vigilanza in materia di inquinamento dell'aria del suolo e dell'acqua è disciplinata dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, oltre che dai regolamenti locali di igiene e dalle ordinanze del Sindaco, sia quale autorità sanitaria locale, che quale ufficiale di Governo.
2. Salvo quanto previsto da norme più specifiche e salva l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p., l'inottemperanza alle ordinanze e prescrizioni del Sindaco, emesse in funzione della salvaguardia ambientale, comporta la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00.
3. Sempre con riferimento a quanto espresso nel comma precedente, le violazioni alle ordinanze relative al contenimento dei consumi energetici o di acqua comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00.

Articolo 34

Insudiciamento del suolo pubblico

1. Fermo restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso; a tal fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere, in qualsiasi ora del giorno o della notte acqua, rifiuti, animali morti, materiale di demolizione e simili.
2. Sulle strade, sugli spazi ed aree pubbliche, ed aree private aperte al pubblico e in tutti gli altri casi in cui non sia applicabile l'Articolo 15 comma 1° lettera f) e i) del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, è vietato:
 - a) gettare chewing-gum e simili sostanze che si appiccicano alle suole delle scarpe;
 - b) svuotare portacenere di veicoli;
 - c) gettare tagliandi di controllo della sosta, volantini pubblicitari e carta in genere;
 - d) gettare mozziconi di sigarette sia spenti che accesi;
 - e) gettare pezzi di carta o altri residui, anche se di dimensioni modeste.
3. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00.
4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai concessionari di occupazione di aree pubbliche.

Articolo 35

Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali

1. I proprietari, gli affidatari di cani e/o altri animali sono responsabili degli insudiciamenti cagionati alle strade, spazi ed aree pubbliche dai rispettivi animali.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono essere in grado di poter rimuovere immediatamente le deiezioni dei propri animali.

3. La mancata rimozione e/o pulizia delle deiezioni degli animali domestici su aree pubbliche o aperte al pubblico comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00.

Articolo 36

Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

1. L'Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza la modalità per la raccolta e la differenziazione dei rifiuti. In particolare vengono rese note, con apposite comunicazioni, le denominazioni e le tipologie di rifiuto e le relative modalità di conferimento e le giornate di svolgimento dei servizi di raccolta.
2. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, debbono essere rispettate le seguenti modalità per la raccolta porta a porta:
 - a. I contenitori per la raccolta differenziata non possono contenere rifiuti diversi da quelli previsti per quella categoria di contenitore;
 - b. I contenitori devono essere accuratamente chiusi in modo da evitare dispersioni e limitare la diffusione di odori;
 - c. I contenitori possono essere esposti nelle ore immediatamente precedenti la raccolta;
 - d. I contenitori debbono essere ubicati nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti senza arrecare pregiudizio alla circolazione dei veicoli e delle persone;
 - e. Gli incaricati al ritiro dei rifiuti possono esimersi dalla raccolta qualora non siano rispettate le modalità di differenziazione lasciando un avviso sul contenitore non svuotato attestante la non conformità alle modalità di raccolta. Tali contenitori dovranno essere ritirati a cura di chi li ha lasciati entro le ore 14,00 del giorno fissato per la raccolta e potranno essere esposti, purché conformi alle disposizioni sulla differenziazione, il giorno successivo fissato per la raccolta.
 - f. qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni dovranno essere ritirati ed esposti il giorno successivo fissato per la raccolta. In tale caso si provvederà a darne notizia con i normali mezzi di comunicazione nei limiti possibili.
3. L'Amministrazione Comunale può, in deroga a quanto stabilito nel comma 2 lett. D), individuare spazi atti al deposito dei contenitori di rifiuti cui i cittadini interessati dal provvedimento devono ottemperarvi.
4. Il personale indicato nell'art. 2 del presente regolamento effettua, nel rispetto delle normative vigenti in materia, controlli, anche a campione, sulla corretta attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti.
5. È proibito nell'interno dei cortili e nelle case, ammassare spazzatura o qualsiasi altro tipo di rifiuto che possa nuocere al decoro o all'igiene pubblica o possa cagionare esalazioni moleste.
6. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui ai commi precedenti è punito, sempre che il fatto non costituisca reato o altra violazione amministrativa, con sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00.

Articolo 37

Uso dei cestini porta rifiuti

1. L'Amministrazione Comunale cura l'installazione e la manutenzione dei cestini porta rifiuti.
2. L'uso dei cestini è consentito esclusivamente per il conferimento dei rifiuti non pericolosi e di piccole dimensioni (esempio carte, pacchetti di sigarette, biglietti, e simili); è pertanto vietato introdurre nei cestini dell'immondizia rifiuti prodotti all'interno degli immobili o nelle aree pertinenziali.

3. La violazione alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00.

Articolo 38

Divieto di rimozione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti e delle campane del vetro (ove presenti)

1. La collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti e le campane del vetro lungo le strade pubbliche e gli spazi e le aree pubbliche, qualora necessari, deve essere effettuata nei punti appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale, previo parere dell'Ufficio Polizia Locale, che verifica l'idoneità della collocazione del cassonetto sotto l'aspetto della sicurezza stradale.
2. E' vietato spostare i cassonetti per la raccolta dei rifiuti dai punti individuati e contrassegnati, ove possibile, dalla segnaletica prescritta dagli articoli 68 e 152 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).
3. La violazione alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00.

Articolo 39

Doveri dei proprietari di fabbricati in caso di nevicate

1. I proprietari ed i conduttori di fabbricati debbono, in caso di nevicate, provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono, altresì evitare, sui predetti marciapiedi, lo spargimento di sostanze liquide idonee a determinare scivolamenti dei passanti. Debbono anche provvedere al distacco delle lastre di ghiaccio o ghiaccioli formati sulle parti di fabbricati e costituenti potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose.
3. Le operazioni di getto della neve dai tetti, terrazzi, balconi devono essere effettuate adottando le idonee cautele a evitare danni a persone e/o cose.
4. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili e dalle portinerie e dai balconi dei fabbricati.
5. L'inottemperanza alle norme del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00.

CAPO II

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 40

Divieto di rumori

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali a tutela della quiete pubblica, è vietata la propagazione di rumori atti a turbare la tranquillità delle persone.
2. Nelle private abitazioni e nelle parti comuni dei condomini è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo al vicinato.
3. La violazione delle norme di cui ai commi precedenti comporta la sanzione da € 25,00 ad € 75,00.

Articolo 41

Esercizio di attività lavorative rumorose

1. Durante l'esercizio di attività lavorative rumorose debbono essere adottate tutte le cautele idonee a tutela della quiete delle persone.
2. Le attività lavorative rumorose, di qualunque natura, se effettuate in locali sottostanti, adiacenti a civili abitazioni, sono vietate dalle ore 22.00 alle ore 6.00 nel periodo invernale e dalle ore 21.30 alle ore 7.00 nel periodo estivo. Sono altresì vietate nei giorni festivi. E' fatta salva ogni autorizzazione rilasciata in deroga dal competente Ufficio comunale.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00.

Articolo 42

Pubblicità sonora

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali, la pubblicità fonica è consentita all'interno dei centri abitati dalle ore 9.00 alle ore 19.00, previa richiesta di autorizzazione da presentarsi all'Ufficio di Polizia Locale almeno 5 giorni prima.
2. La predetta pubblicità è vietata nelle vicinanze di case di cura, case di riposo per anziani e luoghi di culto.
3. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato; il titolare della autorizzazione deve, altresì, provvedere ad abbassare il volume o a sospendere le emissioni sonore a richiesta degli organi di polizia.
4. Chiunque effettua pubblicità fonica senza autorizzazione o senza rispettare e raccomandazioni impostegli soggiace, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00.

Articolo 43

Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi

1. I titolari di pubblici esercizi presso i quali si svolgono spettacoli e/o trattenimenti debbono adottare tutte le cautele idonee a garantire l'insonorizzazione dei locali quando questi ultimi siano adiacenti ad altre private abitazioni.
2. La diffusione all'esterno degli esercizi pubblici di emissioni musicali e/o sonore di regola è vietata, fatta salva autorizzazione del competente servizio comunale previa esibizione di

autorizzazioni S.I.A.E. .

3. Le attività di piano bar, karaoke e simili effettuate presso l'esterno degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande debbono essere interrotte alle ore 24.00. In occasione di feste, sagre e simili possono essere in via eccezionale, rilasciate autorizzazioni in deroga.
4. Il volume delle diffusioni sonore deve essere, comunque, tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica e privata.
5. I soggetti di cui al comma 1 debbono ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali ed eventualmente sospenderle a richiesta della Polizia Locale e degli altri organi di polizia, quando sussistano oggettive esigenze.
6. Le violazioni degli obblighi e degli adempimenti di cui ai commi precedenti comportano, sempre che il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali o regionali, la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i gestori dei circoli privati.

Articolo 44

Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie

1. L'uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie e negli spazi o aree pubbliche deve avvenire senza costituire disturbo per la tranquillità dei cittadini. A tal fine i suonatori ambulanti non debbono stazionare sotto le finestre delle civili abitazioni, degli studi professionali, davanti alle entrate degli esercizi pubblici, commerciali o artigianali e dei luoghi di culto. Sono previste deroghe in casi di feste religiose e civili.
2. I suonatori ambulanti, debbono ottemperare le prescrizioni eventualmente anche solo stabilite verbalmente, dalla Polizia Locale e dagli altri organi di polizia e debbono sospendere immediatamente l'attività su richiesta dei predetti organi.
3. Le violazioni degli obblighi e degli adempimenti di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00

Articolo 45

Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.
2. I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale o dagli altri Organi di Polizia abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.
4. Chiunque, all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, tiene comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica o privata o per il decoro e la pubblica decenza, soggiace, sempre che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00.

Articolo 46
Schiamazzi

1. Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata.
2. Chiunque nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, provoca schiamazzi o tiene condotte idonee a pregiudicare la quiete pubblica o privata soggiace, sempre che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00.

Articolo 47
Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili

1. Nelle vie pubbliche è vietato far scoppiare mortaretti, petardi e simili ancorché la vendita di tali prodotti sia regolarmente consentita.
2. Chiunque non osserva il divieto cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00 e dal sequestro del materiale.
3. E' disposta la confisca del materiale di cui al comma 3 quando, a seguito di controlli, non risulti conforme alla normativa vigente.

CAPO III NORME PARTICOLARI

Articolo 48 Annaffiamento

1. Chiunque annaffia fiori, piante o giardini, deve adottare ogni cautela utile ad evitare di bagnare persone transittanti in luoghi di pubblico passaggio.
2. E' fatto divieto di stendere panni sgocciolanti sulla pubblica via.
3. E' fatto divieto di lanciare sui passanti o sui veicoli circolanti lungo la pubblica via sostanze liquide di qualsiasi natura.
4. Le violazioni degli obblighi e degli adempimenti di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00

Articolo 49 Divieto di gioco nelle strade

1. Nelle strade e sulle pertinenze delle medesime sono vietati giochi comportanti la corsa o il lancio di oggetti. Tali giochi sono consentiti nelle aree appositamente attrezzate ed adibite a tali fini.
2. Le violazioni degli obblighi e degli adempimenti di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00

Articolo 50 Corretto uso delle panchine pubbliche

1. Le panchine pubbliche debbono essere usate correttamente; a tal fine è vietato sedersi sugli schienali, ed appoggiare i piedi sulla parte destinata a sedile, o depositare sulle medesime sostanze che possono costituire nocumento alle persone.
2. Le violazioni degli obblighi e degli adempimenti di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00.

Articolo 51 Divieto di spargere sostanze per fini emulativi

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato spargere su persone, animali e cose, sostanze liquide, schiumose e simili per mere finalità emulative ancorché tali prodotti siano regolarmente posti in vendita.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00 e con il sequestro del materiale utilizzato.

Articolo 52 Governo di cani

1. I cani ed ogni altro animale condotto lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico debbono essere custoditi da persone idonee a governarli correttamente. In particolare i cani debbono sempre essere tenuti al guinzaglio.

2. Laddove i cani siano condotti da bambini deve essere sempre presente un adulto in grado, all'occorrenza, di adottare le cautele necessarie ad evitare che l'animale cagioni pregiudizi a persone o ad altri animali transitanti lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico.
3. Fatti salvi gli obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamenti in materia di governo degli animali, i proprietari e gli affidatari di cani o altri animali debbono adottare idonee cautele al fine di evitare che gli stessi vaghino incustoditi lungo le pubbliche vie o si immettano nelle altrui proprietà.
4. E' vietato condurre cani od altri animali nelle aree pubbliche appositamente attrezzate per il gioco dei bambini. E' fatta salva la potestà dell'Amministrazione Comunale di individuare, con ordinanza motivata dal Sindaco, ulteriori aree nelle quali si applica tale divieto.
5. I proprietari ed affidatari di animali, ancorché custoditi all'interno di proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree ad uso pubblico, debbono segnalare la presenza dell'animale all'interno della proprietà privata con idoneo cartello. Debbono altresì, adottare ogni utile cautela al fine di evitare che gli stessi, cagionino, comunque, spavento o molestia alle persone che transitano lungo le medesime.
6. I proprietari ed i detentori dei cani menzionati nelle ordinanze ministeriali e considerati di razza pericolosa o di aggressività non controllata sono tenuti a condurre l'animale sempre con il guinzaglio e la museruola. Tali animali non possono essere condotti da minorenni. Inoltre i proprietari di detti animali sono tenuti al rispetto delle ordinanze e degli altri atti impartiti dagli organi competenti, ed in particolare dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 e s.m.i.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi precedenti soggiace, salvo che il fatto non costituisca altra violazione o reato, alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00. Alla stessa sanzione soggiace chi non rispetta le eventuali ordinanze in materia e, in particolare, l'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 e s.m.i.

Articolo 53

Uso improprio dei giochi per bambini

1. I genitori ed i soggetti che hanno in custodia bambini debbono vigilare al fine di evitare che gli stessi usino impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco ed installate presso aree pubbliche.
2. L'uso delle attrezzature di cui al comma 1 è vietato ai maggiorenni ed ai minori ultradodocenni.
3. L'uso improprio delle attrezzature di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00.

Articolo 54

Comportamento all'interno del cimitero comunale

1. Le persone che si trovano all'interno del cimitero comunale, debbono tenere un comportamento consono alle caratteristiche ed alla sacralità del luogo stesso ed in particolare sono tenute a parlare a bassa voce.
2. Le fontane poste all'interno del cimitero sono destinate al solo uso connesso alla pulizia ed alla manutenzione delle tombe.
3. Gli scarti di fiori e ramaglie debbono essere depositati negli appositi cassonetti.
4. E' fatto divieto assoluto di ingresso di cani all'interno del cimitero.
5. All'interno e nelle vicinanze del cimitero è vietato mendicare.
6. All'interno dei cimiteri è vietata qualsiasi forma di vendita.
7. Chiunque viola il divieto imposto dal comma 6 soggiace alla sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

8. Chiunque viola i divieti di cui ai restanti commi soggiace alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00.
9. Chiunque venga sorpreso a danneggiare i monumenti funebri ed i conseguenti arredi, nonché il materiale pubblico messo a disposizione dal Comune (scope, annaffiatori e scale), soggiace alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00. Sono fatte salve le disposizioni di cui al Codice Penale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

CAPO I

SICUREZZA URBANA

Articolo 55

Ruolo del Comune: rinvio alla Legislazione Regionale

1. Il Comune riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue mediante l'adozione di strumenti atti allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza.
2. Le funzioni del Comune in materia di sicurezza urbana sono elencate nell'articolo 5 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4 e successive modificazioni.

Articolo 56

Organizzazione della Polizia Locale

1. L'organizzazione del Servizio di Polizia Locale si armonizza allo spirito delle Leggi dello Stato e della Regione Lombardia.
2. Possono essere stipulati convenzioni e posti in essere consorzi per il servizio associato di Polizia Locale con altri Enti Locali della zona.
3. Qualora si rendesse necessario, al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea e con l'obiettivo di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di Polizia Locale e degli accordi stipulati nei Contratti Collettivi dei Lavoratori, la Giunta Comunale può deliberare di avvalersi della collaborazione di operatori di Polizia Locale dipendenti da altre Amministrazioni Comunali, attraverso la forma dell'accordo di programma (art. 34 T.U.E.L.)
4. Il Servizio di Polizia Locale è normato da apposito Regolamento Comunale ed, in mancanza, da atti di indirizzo della Giunta Comunale.

Articolo 57

Compiti della Polizia Locale

1. La Polizia Locale collabora fattivamente con le Forze dell'Ordine al fine di tutelare la sicurezza urbana e della comunità locale.
2. Il ruolo della Polizia Locale è disciplinato dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4 e successive modificazioni.
3. La Polizia Locale, attraverso incontri e comunicati, sensibilizza l'opinione pubblica sul tema della sicurezza urbana e dell'educazione civica.

Articolo 58
Protezione civile

1. Un efficiente sistema comunale di protezione civile è componente essenziale per la sicurezza urbana. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove, anche attraverso i gruppi locali di protezione civile, campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, consistenti anche in simulazioni di eventi calamitosi.

Articolo 59
Sicurezza stradale

1. L'Amministrazione Comunale persegue, nell'ambito della sicurezza urbana, campagne di sensibilizzazione dei giovani in materia di educazione al rischio stradale. A tal fine predispone, in collaborazione con le autorità scolastiche e mediante l'impiego della Polizia Locale e di esperti qualificati, progetti mirati, anche da finanziarsi con i proventi sanzionatori ai sensi dell'Articolo 208 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

CAPO II OBBLIGHI PARTICOLARI

Articolo 60 Divieto di getto di materiale

1. E' vietato gettare dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di demolizione ed altro materiale idoneo a cagionare danni a persone o cose.
2. Chiunque getta, dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa da €50,00 ad € 150,00.

Articolo 61 Divieto di accensione di fuochi nell'abitato

1. Fatte salve le disposizioni di Legge vigenti in materia, è vietato, accendere fuochi all'interno del centro abitato.
2. E' consentita l'accensione di fuochi, nel rispetto della normativa nazionale vigente, per lo smaltimento di piccole quantità di sfalcio di erba e ramaglie, alle seguenti condizioni:
 - a) Distanza dagli edifici: 150 metri
 - b) Distanza da oleodotti, metanodotti, serbatoi del gas e depositi di materiali infiammabili e simili: 300 metri
 - c) Assenza totale di vento
 - d) Che le condizioni igrometriche non siano di "secco" o di "gran secco"
 - e) Presenza di una persona maggiorenne vicino al fuoco
 - f) Presenza di attacco dell'acqua nelle vicinanze del braciere
3. E' consentita inoltre l'accensione di barbecues e carbonelle nelle zone identificate dall'Amministrazione Comunale e contrassegnate da idonea segnaletica.
4. Il sindaco vieta, con ordinanza, l'accensione dei fuochi di cui ai commi 2 e 3 nei periodi di siccità.
5. La Polizia Locale, qualora sussistano oggettivi presupposti di pericolo, invita allo spegnimento dei fuochi.
6. E' sempre vietato gettare nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, fiammiferi, zolfanelli e altri oggetti accesi.
7. Chiunque viola i divieti di cui ai precedenti e non ottempera alle raccomandazioni indicate, anche oralmente dalla Polizia Locale, soggiace alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00.
8. Chiunque dà fuoco a materiale diverso da quello indicato al comma 2 o accende fuochi all'interno delle abitazioni soggiace, se il fatto non costituisce altra violazione o reato, alla sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

Articolo 62 Animali pericolosi

1. E' vietato condurre lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico animali feroci o selvatici o esotici.
2. Il trasporto di animali feroci deve avvenire con veicoli idoneamente attrezzati e con modalità tali da evitare danni, spavento o molestia alle persone.
3. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi precedenti soggiace, sempre che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni di legge statali o regionali, alla sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

Articolo 63

Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private

1. I portici, i fornici, le gallerie ed i sottopassaggi di cantiere di proprietà privata ma sempre aperti al pubblico passaggio pedonale anche nelle aree notturne, debbono essere convenientemente illuminati durante gli orari di accensione dell'illuminazione pubblica. Tale obbligo è a carico dei proprietari.

Articolo 64

Indicazione dell'amministratore condominiale

1. Tutti i condomìni debbono comunicare all'Ufficio di Polizia Locale il nominativo dell'amministratore, il suo recapito e l'utenza telefonica. Ciò al fine di consentire il pronto reperimento in caso di necessità contingenti di sicurezza pubblica.
2. L'Ufficio di Polizia Locale provvede entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento al reperimento ed al riordino dei dati di cui sopra e forma un elenco completo.
3. Le indicazioni di cui al presente articolo debbono essere sempre aggiornate.
4. L'obbligo di indicazioni di cui al presente articolo vale per tutti gli stabili provvisti di amministratore, ancorché non condominiali.

TITOLO V

TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Articolo 65

Norme di comportamento nei parchi comunali

1. Fatti salvi gli obblighi e i divieti stabiliti da altre disposizioni del presente regolamento, nei parchi comunali e sulle aree demaniali quali rive lacuali ed alvei di torrenti è vietato:
 - a) circolare con veicoli, esclusi le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore e i veicoli impiegati per operazioni di manutenzione;
 - b) condurre, fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate dal competente ufficio comunale, animali in sella;
 - c) recare disturbo, fastidio o molestia alle persone presenti;
 - d) manomettere, imbrattare gli elementi di arredo;
 - e) cogliere fiori, recidere rami e danneggiare le aiuole, gli alberi ed il verde pubblico;
 - f) arrampicarsi sugli alberi
2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

CAPO I

DECORO DEGLI EDIFICI

Articolo 66

Decorosa conservazione dei fabbricati

1. I proprietari di fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie provvedono a conservare i medesimi in condizioni decorose e ad eseguire le opere indicate dall'amministrazione comunale a tutela del decoro urbano.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro di apporre visibili segnali per evitare danni ai passanti.
3. La violazione alle norme di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00.

Articolo 67

Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di pubbliche affissioni, sulle facciate dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie è vietato affiggere manifesti, stampati e simili.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma precedente, salvo che il fatto non costituisca altra violazione, soggiace alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00.

Articolo 68

Divieto di imbrattamento

1. E' vietato imbrattare le facciate e le pertinenze dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma precedente, è punito con sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00.

Articolo 69

Pulizia dei cortili e delle aree private

1. I cortili e le pertinenze dei fabbricati aperti al pubblico. A tal fine e fatte salve eventuali contingenze di igiene pubblica, il competente Ufficio comunale invita, con provvedimento motivato, gli interessati ad eseguire le operazioni ritenute necessarie a titolo del decoro urbano.
2. E' vietato scuotere e battere dalle finestre delle abitazioni prospicienti le pubbliche vie, panni, tappeti o altri oggetti simili.
3. La violazione alle norme di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00.

CAPO II DECORO E MORALITA' PUBBLICA

Articolo 70 Fontane e vasche pubbliche

1. Nelle fontane e vasche pubbliche è vietato:
 - a. effettuare abluzioni di persone o animali;
 - b. immettere qualsiasi sostanza od oggetto;
 - c. pescare i pesci in esse esistenti;
 - d. raccogliere monetine ed oggetti in esse depositati. Tali operazioni possono essere eseguite esclusivamente dal personale incaricato della pulizia della fontana e delle vasche pubbliche.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma precedente, è punito con sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00.

Articolo 71 Divieto di circolare a torso nudo

1. E' vietato circolare a torso nudo per le vie del paese e per le aree pubbliche.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica sulla spiagge lacustri fatte salve comunque le norme penali in materia di buon costume.
3. Chiunque viola il divieto di cui al comma precedente, è punito con sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00.

Articolo 72 Balneazione

1. Il sindaco, in base alle rilevazioni periodiche effettuate dagli enti preposti, con ordinanza disciplina la balneabilità nelle acque del lago.
2. Le violazioni alle disposizioni previste dalle ordinanze di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00.

Articolo 73 Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli sulla pubblica via

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sono vietate le operazioni di lavaggio e di riparazione dei veicoli.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma precedente, soggiace alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00.

Articolo 74 Divieto di imbrattare i monumenti

1. E' vietato imbrattare e insudiciare i monumenti.
2. E' altresì vietato affiggere sugli stessi scritti, stampati di qualsiasi genere e depositare o collocare qualunque oggetto non autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
3. E' vietato arrampicarsi sui monumenti pubblici, sui pali dell'illuminazione, sulle cancellate e simili.

4. Chiunque viola il divieto di cui ai commi precedenti, soggiace alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00.

Articolo 75

Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio

1. E' vietato sdraiarsi nelle pubbliche vie, nei luoghi di pubblico passaggio, sulla soglia di esercizi pubblici e commerciali, sotto i portici e i fornici.
2. E' altresì vietato, nei luoghi di cui al comma 1, stendere stuoie e simili e compiere atti contrari al decoro e alla moralità pubblica.
3. Chiunque viola il divieto di cui ai commi precedenti, soggiace alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00.

Articolo 76

Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati

1. E' vietato soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi appositamente adibiti.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma precedente, soggiace alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00.

Articolo 77

Divieto di accattonaggio e di lavavetri

1. Sulle strade è vietato importunare i passanti ed i conducenti di veicoli chiedendo elemosina od offrendo prestazioni di lavavetri o attività consimili.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma precedente, soggiace alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00.

Articolo 78

Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico

1. L'esibizione di merci presso gli esercizi commerciali specializzati nella vendita di materiale erotico, così detti sex shops, deve avvenire con modalità tali da non offendere la sensibilità di coloro che vogliono rimanere estranei. A tal fine il materiale esibito non deve essere visibile dalla pubblica via a eccezione solo dei generi di abbigliamento o di biancheria, in vendita anche presso esercizi diversi da quelli di cui al presente articolo.
2. I titolari degli esercizi di cui al presente articolo che violano gli obblighi di cui al comma 1, sono puniti con sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00. Sono fatte salve le sanzioni eventualmente stabilite dalle leggi penali.

Articolo 79

Divieto di legare velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ai pali di sostegno dei segnali stradali

1. E' vietato legare mediante catene o altri dispositivi di sicurezza, i velocipedi, i ciclomotori e i motocicli ai pali di sostegno dei segnali stradali, alle paline e pensiline di fermata autobus, ai dissuasori della sosta e a ogni altra pertinenza o elementi di arredo urbano.
2. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00. Sono fatte salve le disposizioni previste dal Codice della Strada.

Articolo 80
Aree per la sosta dei nomadi

1. La Giunta Comunale, con delibera, può individuare apposite aree per la sosta dei veicoli ad uso abitazione dei nomadi.
2. E' vietata la sosta dei veicoli di cui al comma 1, fuori dalle aree appositamente individuate. La Polizia Locale, verificata la permanenza anche temporanea di nomadi sulle aree non autorizzate, invita gli occupanti all'immediato sgombero, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti da adottarsi da parte del Sindaco per esigenze di igiene pubblica.
3. La violazione del divieto di cui al comma 2 è punita con sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00
4. La mancata ottemperanza dell'ordinanza di cui al comma 3 è punita ai sensi dell'Articolo 650 del Codice Penale.

CAPO III
PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

Articolo 81
Rinvio alla legislazione speciale

1. La pubblicità lungo le strade e in vista dalle medesime è regolato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e dalla normativa comunale vigente in materia.

Articolo 82
Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi

1. Durante la sosta dei veicoli appositamente attrezzati per lo svolgimento di pubblicità per conto terzi, così detti poster bus e simili, debbono essere coperti o resi non visibili al pubblico i messaggi pubblicitari per la cui diffusione sono impiegati tali veicoli.
2. La disposizione di cui al comma 1 vale all'interno del centro abitato e lungo le strade comunali, sempre che la normativa comunale vigente in materia di impianti pubblicitari non disponga altrimenti.

Articolo 83
Attività di volantinaggio

1. E' vietato apporre, sui veicoli in sosta nelle vie pubbliche e aree ad uso pubblico, volantini, opuscoli e simili.
2. L'attività di volantinaggio porta a porta, è consentito purché:
 - a. I volantini siano lasciati solamente nelle cassette postali ed immessi in modo da non ricadere a terra;
 - b. Sia lasciato un solo volantino per casella postale.
3. E' sempre vietato il lancio di volantini, opuscoli e simili dagli aeromobili e da veicoli in movimento.
4. La violazione alle norme di cui ai comma precedenti comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 84 Abrogazioni

1. Sono abrogate tutti i regolamenti e le ordinanze in materia di polizia urbana, locale, comunale e di pubblica sicurezza che contrastino con le norme del presente regolamento.

Articolo 85 Adeguamento sanzioni

1. Gli importi delle sanzioni amministrative previsti potranno essere aggiornati con apposita deliberazione della Giunta Comunale che forma parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 86 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo all'espletamento delle formalità di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

INDICE

Titolo I – Disposizioni Generali.....	02
Articolo 01 – Disciplina della Polizia Urbana	02
Articolo 02 – Vigilanza per l’osservanza delle disposizioni di P.U.	02
Articolo 03 – Ruolo del volontariato	02
Articolo 04 – Compiti dei volontari.....	02
Articolo 05 – Requisiti soggettivi dei volontari.....	03
Articolo 06 – Corsi di formazione e di addestramento	03
Articolo 07 – Nomina	03
Articolo 08 – Sospensione revoca dell’incarico	04
Articolo 09 – Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni	04
Articolo 10 – Ordinanze comunali.....	04
Articolo 11 – Atti di accertamento.....	05
Articolo 12 – Sanzione amministrativa pecuniaria	05
Articolo 13 – Ambito di applicazione del capo I.....	05
Articolo 14 – Contestazione e notificazione	05
Articolo 15 – Facoltà di oblazione	06
Articolo 16 – Obbligo del rapporto.....	07
Articolo 17 – Ordinanza ingiunzione.....	07
Articolo 18 – Sequestro.....	07
Articolo 19 – Sanzioni amministrative accessorie.....	08
Articolo 20 – Opposizione all’ordinanza ingiunzione	08
Articolo 21 – Esecuzione forzata	09
Articolo 22 – Prescrizione.....	09
Titolo II – Disciplina del suolo pubblico	10
Capo I – Modalità di occupazione del suolo pubblico.....	10
Articolo 23 – Occupazione del suolo pubblico	10
Articolo 24 – Modalità per il carico e lo scarico delle merci.....	10
Articolo 25 – Installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali	10
Articolo 26 – Elementi di arredo a tutela della proprietà privata.....	11
Articolo 27 – Luna park e circhi	11
Articolo 28 – Esposizione di merci all’esterno dell’esercizio commerciale.....	12
Articolo 29 – Validità della concessione di suolo pubblico.....	12
Articolo 30 – Commercio su aree pubbliche – rinvio.....	13
Articolo 31 – Occupazione con addobbi e simili.....	13
Articolo 32 – Occupazione con dehors	13
Titolo III – Disposizioni a tutela dell’ordinata civile convivenza	14
Capo I – Nettezza dell’abitato.....	14
Articolo 33 – Norme generali in materia di vigilanza ecologica	14
Articolo 34 – Insudiciamento del suolo pubblico	14
Articolo 35 – Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali	14
Articolo 36 – Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.....	15
Articolo 37 – Uso dei cestini porta rifiuti	15
Articolo 38 – Divieto di rimozione dei cassonetti	16
Articolo 39 – Doveri dei proprietari di fabbricati in caso di nevicate	16
Capo II – Tutela della quiete pubblica e privata	17
Articolo 40 – Divieto di rumori	17
Articolo 41 – Esercizio di attività lavorative rumorose	17
Articolo 42 – Pubblicità sonora	17
Articolo 43 – Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi.....	17
Articolo 44 – Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie.....	18
Articolo 45 – Comportamento degli avventori all’uscita dei pubblici esercizi	18

Articolo 46 – Schiamazzi.....	19
Articolo 47 – Divieto di uso di mortaretti, petardi e simili.....	19
Capo III – Norme Particolari	20
Articolo 48 – Annaffiamento	20
Articolo 49 – Divieto di gioco nelle strade	20
Articolo 50 – Corretto uso delle panchine pubbliche	20
Articolo 51 – Divieto di spargere sostanze per fini emulativi	20
Articolo 52 – Governo di cani.....	20
Articolo 53 – Uso improprio dei giochi per bambini.....	21
Articolo 54 – Comportamento all’interno del cimitero comunale.....	21
Titolo IV – Disposizioni a tutela della sicurezza dei cittadini	23
Capo I – Sicurezza urbana	23
Articolo 55 – Ruolo del comune	23
Articolo 56 – Organizzazione della Polizia Locale	23
Articolo 57 – Compiti della Polizia Locale	23
Articolo 58 – Protezione civile	24
Articolo 59 – Sicurezza stradale	24
Capo II – Obblighi particolari.....	25
Articolo 60 – Divieto di getto di materiale	25
Articolo 61 – Divieto di accensione di fuochi nell’abitato	25
Articolo 62 – Animali pericolosi	25
Articolo 63 – Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private	26
Articolo 64 – Indicazione dell’amministratore condominiale	26
Titolo V – Tutela del verde pubblico	27
Articolo 65 – Norme di comportamento nei parchi comunali	27
Titolo VI – Disposizioni a tutela del decoro urbano.....	28
Capo I – Decoro degli edifici.....	28
Articolo 66 – Decorosa conservazione dei fabbricati	28
Articolo 67 – Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati ..	28
Articolo 68 – Divieto di imbrattamento.....	28
Articolo 69 – Pulizia dei cortili e delle aree private	28
Capo II – Decoro e moralità pubblica.....	29
Articolo 70 – Fontane e vasche pubbliche	29
Articolo 71 – Divieto di circolare a torso nudo	29
Articolo 72 – Balneazione.....	29
Articolo 73 – Divieto di lavaggio e riparazione veicoli su pubblica via.....	29
Articolo 74 – Divieto di imbrattare i monumenti	29
Articolo 75 – Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie	30
Articolo 76 – Divieto di soddisfare i bisogni personali fuori dei luoghi dep....	30
Articolo 77 – Divieto di accattonaggio e lavavetri	30
Articolo 78 – Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico	30
Articolo 79 – Divieto di legare veicoli ai pali stradali.....	30
Articolo 80 – Aree per la sosta dei nomadi.....	31
Capo III – Pubblicità lungo le strade	32
Articolo 81 – Rinvio alla legislazione speciale.....	32
Articolo 82 – Modalità della sosta dei veicoli adibiti a pubblicità conto terzi .	32
Articolo 83 – Attività di volantinaggio	32
Titolo VIII – Disposizioni finali e transitorie	33
Articolo 84 – Abrogazioni	33
Articolo 85 – Adeguamento sanzioni.....	33
Articolo 86 – Entrata in vigore	33
Indice	34